

Codice A17100

D.D. 4 giugno 2015, n. 328

Disposizioni applicative per la campagna 2015 riguardanti le domande di pagamento per la prosecuzione di impegni relativi alla misura 214 (pagamenti agroambientali) del PSR 2007-2013 ed al reg. (CEE) 2078/92 ed alla misura F del PSR 2000-2006 (D.G.R. n. 8-1304 del 13.04.2015)

Visto il reg. (CEE) n. 2078/92 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale;

visto il Programma agroambientale regionale (PAR) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 516-41385 del 30.11.1994 e s.m.i. ed in particolare l'intervento F denominato "Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni";

visto il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio e s.m.i sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) ed il relativo regolamento applicativo (CE) n. 817/2004 della Commissione, attuato mediante i Piani regionali di sviluppo rurale 2000-2006;

considerato che il reg. (CE) 1257/99 all'art. 55 abrogava, tra gli altri, il reg. (CEE) 2078/92, trasferendo al regime di sviluppo rurale i precedenti interventi, mediante le norme transitorie del reg. (CE) 2603/1999;

visto che il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2000) 2507 del 7/9/2000 e, in conseguenza di ulteriori modifiche, in ultimo con la Decisione C(2003) 4102 del 28/10/2003, annovera, tra l'altro, la misura F (azioni agroambientali) relativa agli articoli n. 22-24 del regolamento (CE) 1257/99;

vista in particolare l'azione F7 denominata "Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica", avente durata decennale;

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i., che disciplina il sostegno comunitario a favore dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), istituito dal reg. (CE) 1290/2005;

visto che il regime di sostegno allo sviluppo rurale previsto dal reg. (CE) 1698/2005 ha abrogato il reg. (CE) 1257/99 a decorrere dal 1° gennaio 2007, pur mantenendolo applicabile alle azioni approvate dalla Commissione ai sensi dello stesso reg. (CE) 1257/99 prima di tale data;

visto che il regolamento (CE) n. 1320/2006 della Commissione, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal reg. (CE) 1698/2005, ha reso ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del periodo di programmazione 2007-2013 le spese relative ad impegni assunti ai fini del periodo di programmazione 2000-2006, determinanti pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006;

tenuto conto che, nell'ambito di impegni assunti anteriormente al 1° gennaio 2007, risultano in corso nel 2015 domande ai sensi:

- dell'azione decennale F7 "Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica" del PSR 2000-2006 (reg. (CE) 1257/99) e

- del ritiro ventennale dei seminativi (intervento F), di cui al reg. (CEE) 2078/92;

rilevato che i beneficiari delle domande di cui si è detto devono presentare domanda di pagamento nel 2015;

considerato che le spese determinate dalle domande agroambientali in corso dai precedenti regimi riguardano domande prossime alla conclusione della durata e che incideranno sulle risorse finanziarie del PSR 2014-2020, non vengono ritenuti ammissibili aumenti di spesa dovuti agli ampliamenti di impegni preesistenti, salvo nel caso dell'azione F7, al fine di rispettare la quota di incidenza degli elementi ambientali e paesaggistici prevista dal PSR 2000-2006 pari al 5-10% della superficie agricola utilizzata;

visto il D.M. n. 159 del 27 marzo 1998, recante norme di attuazione del reg. (CEE) n.2078/92 ed in particolare in tema di controlli e decadenze;

visto il Decreto n. 6306 del 4 dicembre 2002 "Disposizioni attuative dell'art. 64 del reg. CE n. 445/02, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Feoga";

visto il Decreto n. 30125 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in data 22.12.2009 e s.m.i. recante *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg. (CE) 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale* ed in particolare l'art. 26 *Norme di rinvio*;

verificato che il citato DM n. 30125 del 22.12.2009 e s.m.i. prevede che alle violazioni di misure agroambientali relative a pagamenti ammessi o domande ammesse prima del 31/12/2006 continuino ad applicarsi il DM 6306 del 4.12.2002 (per le domande ai sensi del reg. (CE) 1257/99) o il DM n. 159 del 27.3.1998 (per le domande ai sensi del reg. (CEE) 2078/92) fatta salva l'applicazione dello stesso DM n. 30125 nel caso in cui esso risulti più favorevole al beneficiario o esistano specifiche clausole di adeguamento alle disposizioni del reg. (CE) 1698/2005;

visto che al regime del reg. CE n.1257/99 viene applicato il reg. (CE) n.817/2004 ed il reg. (CE) n. 796/2004 per quanto concerne il sistema integrato di gestione e di controllo;

visto che il reg. (CE) 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al reg. (CE) 73/2009, nonostante sia stato abrogato dal reg. (CE) 1122/2009, resta ancora in vigore ed applicabile alle domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2010;

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2007-2013 che stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR);

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19/11/2007, che è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007 e la cui versione vigente contiene le successive modifiche approvate con:

– comunicazione da parte della Commissione europea - Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;

- decisione della Commissione Europea C(2010)1161 del 1° marzo 2010 (revisione “health check” della PAC);
- decisione della Commissione Europea C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;
- decisione della Commissione Europea C(2012) 9804 del 19 dicembre 2012;
- nota della Commissione europea Ares(2013)2866363 inviata via SFC il 12 agosto 2013 e recepita con deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 6393 del 23 settembre 2013;

considerato che il reg. (CE) n. 1698/2005 individua all’art. 39 i pagamenti agroambientali come gli impegni assunti dagli agricoltori aventi durata almeno quinquennale che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. e oltrepassano i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale;

rammentate le azioni componenti la misura 214 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte che in seguito verranno richiamate in breve mediante il loro codice numerico:

- 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata);
- 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica);
- 214.3.1 (Apporto di sostanza organica di pregio da ammendanti compostati);
- 214.3.2 (Apporto di sostanza organica di pregio da letame e matrici palabili);
- 214.4 (Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti);
- 214.6.1 (Sistemi pascolivi estensivi);
- 214.6.2 (Sistemi pascolivi estensivi gestiti con piano pastorale aziendale in montagna);
- 214.7.1 (Conservazione di elementi naturaliformi dell’agroecosistema);
- 214.7.2 (Coltivazione a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica);
- 214.7.3 (Fasce tampone inerbite);
- 214.8.1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono);
- 214.9 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie);

visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e s.m.i., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/05, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte;

visto che la Commissione europea, valutando che il protrarsi del processo di riforma della politica agricola comune avrebbe comportato ritardi nel processo di presentazione e di approvazione di nuovi programmi di sviluppo rurale 2014-2020 interrompendo l’attuazione della politica europea, ha impartito due set di regole per la transizione dello sviluppo rurale:

- mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 335 del 12.04.2013 (che ha modificato il reg. 1974/2006,
- mediante il reg. (UE) n. 1310 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e modifica il reg. (UE)1305/2013 e altri regolamenti per l’applicazione nel 2014;

visto il reg. (UE) n. 1303 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e generali per i fondi strutturali e di investimento europei (SIE);

verificato che il reg. (UE) n. 1306 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune riconferma agli articoli 3 e 5 il FEASR come lo strumento atto al finanziamento delle misure di sviluppo rurale in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione;

visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

visto che il reg. (UE) n. 1305/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 e verificato che esso, tra l'altro, abroga il reg. (CE) 1698/2005 stabilendo altresì all'art. 88 che quest'ultimo continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 2014;

visto il reg. delegato (UE) n. 807 dell'11.3.2014 della Commissione europea che integra talune disposizioni del reg. (UE) 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie;

visto che il reg. (UE) n.1310/2013 sancisce all'articolo 3, par. 1 l'ammissibilità al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 delle spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari delle misure di cui all'art. 36 del reg.(CE) 1698/2005, che comprende anche i pagamenti agroambientali;

visto, inoltre, che l'articolo 3, par. 2 del reg. (UE) n. 1310/2013 subordina l'ammissibilità delle spese di cui al precedente capoverso a 3 condizioni:

- che tali spese siano previste nel rispettivo programma di sviluppo rurale 2014-2020;
- che si applichi il tasso di partecipazione del FEASR alla misura corrispondente, così come fissata nell'allegato I del reg. (UE) n. 1310/2013 nell'ambito del reg. (UE) n. 1305/2013 e
- che gli Stati membri assicurino che le corrispondenti operazioni transitorie siano chiaramente identificate mediante i propri sistemi di gestione e controllo;

visto che il citato art. 3, par. 1 del reg. (UE) n. 1310/2013 stabilisce l'ammissibilità delle spese degli impegni assunti ai sensi delle misure di cui all'art. 36 del reg.(CE) 1698/2005, che comprendono la misura 214, a beneficiare delle risorse della nuova programmazione 2014-2020 per i pagamenti:

- da effettuarsi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, nel caso sia esaurita la dotazione finanziaria per la misura pertinente del rispettivo PSR 2007-2013 e
- da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2015;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8-1304 del 13.04.2015 avente per oggetto "Reg. (CE)1698/2005 e reg. (UE) 1310/2013: PSR 2007-2013 della Regione Piemonte. Campagna 2015: sostegno delle domande di prosecuzione degli impegni tecnici pluriennali assunti dagli agricoltori ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" e dei regg. pregressi. Spesa di 228.567,00 euro di quota di cofinanziamento regionale a carico della UPB A17042 (Imp. n. 835/2014, n. 775/2014, n. 792/2014)";

viste le premesse alla citata DGR e le valutazioni in essa effettuate a sostegno del dispositivo approvato;

tenuto conto della proiezione dei fabbisogni finanziari delle domande che gli agricoltori devono obbligatoriamente presentare nel 2015, incluso l'eventuale incremento per aumenti di superficie sotto impegno stimato nell'ordine del 20% dell'importo richiesto nell'anno precedente e arrotondato all'euro illustrata nella tabella 2 contenuta nelle premesse della DGR n. 8-1304 del 13.04.2015;

preso atto che le necessità finanziarie totali stimate per l'annualità 2015 sono pari a 1,3 milioni di € a carico del FEASR 2014-2020 e che ciò comporta la partecipazione della Regione secondo la quota del 17,06% pari ad un importo stimato di 228.567,00 €, che trova copertura nella UPB A17042 (Imp. n. 835/2014 € 4.126.696,27, n. 775/2014 € 6.000.000,00, n. 792/2014 € 3.000.000,00);

verificato che secondo il reg. (UE) 1305/2013 gli Stati membri dovrebbero garantire il livello degli sforzi effettuati durante il periodo 2007-2013 e che essi dovrebbero spendere almeno il 30% del contributo totale del FEASR a ciascun PSR per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché dei problemi di natura ambientale avvalendosi, tra l'altro, delle misure agro-climatico-ambientali e dell'agricoltura biologica;

verificato che tra le misure di sviluppo rurale individuate dal reg. (UE) n. 1305/2013 gli articoli 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" (codice 10) e 29 "Agricoltura biologica" (codice 11) delineano misure analoghe alla misura "Pagamenti agroambientali" di cui all'art. 36 lettera a) punto iv) del reg. (CE)1698/2005, come avvalorato dalla tavola di concordanza di cui all'allegato I del reg. (UE)1310/2013;

preso atto che il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 del Piemonte, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 19-260 del 28.08.2014, è ancora in fase di negoziazione con i Servizi della Commissione europea;

ritenuto opportuno dare applicazione al citato reg. (UE) n. 1310/2013 ed in particolare all'articolo 3, utilizzando quota parte delle risorse assegnate al Piemonte per lo sviluppo rurale nel periodo 2014-2020, al fine di garantire continuità di applicazione sul territorio regionale per le aziende che hanno un contratto in essere ai sensi delle tecniche agricole ecocompatibili finora adottate;

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

visto l'art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l'istituzione dell'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura,

considerato che l'ARPEA è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/01/2008 come organismo pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06) sul territorio della regione Piemonte;

visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

considerato che la gestione dei flussi finanziari del Programma di Sviluppo Rurale è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'organismo pagatore ARPEA e che i contributi sono cofinanziati con i fondi provenienti da tre fonti separate, secondo il seguente schema:

- la quota Comunitaria viene versata direttamente dalla UE all'organismo pagatore;
- la quota Nazionale e Regionale è suddivisa per il 70% a carico dello Stato che la versa direttamente all'organismo pagatore e per il 30% a carico della Regione Piemonte che, sulla base

delle risorse finanziarie assegnate sull'apposito capitolo di spesa dell'UPB A17042 del Bilancio di previsione della Regione Piemonte, viene, di volta in volta, impegnata e liquidata ad ARPEA con Determinazioni Dirigenziali dalla Direzione Agricoltura e successivamente trasferita all'Organismo Pagatore;

rammentata la clausola di adeguamento di cui all'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 (come modificato dal reg. (UE) 679/2011 e dal reg. (UE) 335/2013) che obbliga i beneficiari ad adeguare le condizioni di riferimento degli impegni assunti ai sensi del reg. (CE) 1698/2005 ("baseline" costituita dalla condizionalità e dai requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ed i requisiti obbligatori supplementari) indicati nel PSR 2007-2013 e richiamati dagli articoli 50 bis e 51 del reg. (CE) 1698/2005 al nuovo quadro giuridico della programmazione 2014-2020;

rammentato il divieto di doppio finanziamento che consiste nella regola per cui le spese a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione europea sancita dall'art. 65, par. 11 del reg. (UE) n. 1303/2013, dall'art. 30 del reg. (UE) n. 1306/2013, dall'art. 28, par. 6, 2° comma del reg. (UE) n. 1305/2013, dall'art. 9 del reg. delegato (UE) n. 807/2014;

specificato che dai pagamenti dello sviluppo rurale nel calcolare gli importi di cui all'art 28 del reg. (UE) n. 1305/2013 gli Stati membri devono dedurre l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento con il pagamento delle pratiche benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 43 del reg. (UE) n. 1307/2013, denominate in breve anche "inverdimento" o "greening" e con il sostegno accoppiato di cui al Titolo IV del reg. (UE) n. 1307/2013 ;

concluso, pertanto, che per poter conferire l'ammissibilità al beneficio di un contributo del FEASR della programmazione 2014-2020 (art. 3 del reg. (UE) 1310/2013) a favore dei titolari delle domande di prosecuzione degli impegni assunti prima dell'1.1.2015, è necessario applicare le seguenti condizioni:

- la clausola che li obbliga ad adeguare gli impegni assunti ai sensi del reg. (CE) 1698/2005 al nuovo quadro giuridico della programmazione 2014-2020 ed in particolare alla "baseline";
- la regola del divieto di doppio finanziamento che potrebbe comportare una riduzione del premio unitario per ettaro di superficie o per unità di bestiame concedibile dall'azione o intervento secondo i documenti di programmazione di riferimento (PSR 2007-2013, PSR 2000-2006, Programma agroambientale del reg. CEE n. 2078/92);

considerato che alla data corrente il PSR della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2014-2020 non risulta ancora approvato e che la DGR n. 8-1304 del 13.04.2015 ha autorizzato la Direzione Regionale 17 Agricoltura – Settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture irrigue ad avviare le procedure per l'approvazione delle disposizioni per la prosecuzione di impegni assunti anteriormente al primo gennaio 2015;

specificato che tali disposizioni consistono in disposizioni di natura tecnica e amministrativa nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia;

ricordato che gli impegni della misura 214 "Pagamenti agroambientali" il cui periodo di attuazione originario è ancora in corso sono stati assunti dal 2011 al 2014 in riferimento alle seguenti deliberazioni:

- DGR n. 89-1934 del 21/04/2011, relativamente alle azioni: 214.6/2 (Sistemi pascolivi estensivi condotti con Piano pastorale aziendale), 214.7 (sottoazioni 214.7/1, 214.7/2 e 214.7/3), 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono), 214.9 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie);
- DGR n. 90-1935 del 21/04/2011, rivolta a giovani agricoltori insediati ai sensi della misura 112, per nuove adesioni a tutte le azioni agroambientali;
- DGR n. 91-3801 del 27/04/2012, rivolta a giovani agricoltori insediati ai sensi della misura 112, per nuove adesioni a tutte le azioni agroambientali, e ad altri agricoltori limitatamente alle azioni 214.7 (per le tre sottoazioni) e 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono);
- DGR n. 21-5735 del 29/04/2013, rivolta a giovani agricoltori insediati ai sensi della misura 112, per nuove adesioni a tutte le azioni agroambientali, e ad altri agricoltori aderenti alla misura 216, per nuove adesioni agli impegni agroambientali di mantenimento degli investimenti non produttivi realizzati: le azioni 214.7 (per le 3 sottoazioni) e 214.8/1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono);
- DGR n. 28-7218 del 10/3/2014 rivolta ad agricoltori aderenti alla misura 216, per nuove adesioni agli impegni agroambientali di mantenimento degli investimenti non produttivi realizzati: azioni 214.1, 214.2 e 214.7/1.

considerato che ricorrono le condizioni previste dall'art. 27, par. 11 del reg. (CE) n. 1974/2006 e s.m.i. e dal PSR per autorizzare nella campagna 2015 le seguenti trasformazioni di impegno per la durata residua di applicazione:

- dagli impegni dell'azione 214.1 a quelli più vincolanti dell'azione 214.2;
- dagli impegni delle azioni 214.1 e 214.2 a quelli più vincolanti delle sottoazioni 214.7/2, 214.7/3;

vista la determinazione dirigenziale (DD) n. 378 del 17.4.2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 30.4.2014, avente per oggetto "Disposizioni applicative per la campagna 2014 riguardanti le domande di proroga o di prosecuzione di impegni relativi alla misura 214 (pagamenti agroambientali) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (D.G.R. n. 28-7218 del 10/3/2014) e relativo allegato;

vista la determinazione dirigenziale (DD) n. 423 del 14.5.2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 22.5.2014, avente per oggetto "Sostegno allo sviluppo rurale: domande di pagamento di interventi agroambientali (ai sensi del reg. CEE n. 2078/92 e del reg. CE n. 1257/99) approvati dalla Commissione europea prima del 2007. Disposizioni applicative della campagna 2014, in regime transitorio ai sensi del reg. (UE) 1310/2013" e relativo allegato;

ritenuto di poter fare riferimento per ragioni di brevità alla DD n. 378 del 17.4.2014 ed alla DD n. 423 del 14.5.2014 ed ai loro allegati rispettivamente per le domande di pagamento per la prosecuzione di impegni relativi alla misura 214 (pagamenti agroambientali) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e per le domande di pagamento per la prosecuzione di impegni assunti prima del 2007 ai sensi del reg. CEE n. 2078/92 e del reg. CE n. 1257/99;

viste le determinazioni dell'Arpa n. 81-2015 del 7.5.2015, n. 82-2015 del 13.5.2015 e n. 94-2015 del 28/05/2015 recanti le istruzioni e le scadenze per la presentazione nella campagna 2015 delle domande di pagamento (prosecuzione) di impegni assunti nel periodo di programmazione 2007-2013, nel periodo 2000-2006 e nel periodo ad esso antecedente ai sensi del reg. (CEE) n.2078/92;

considerato che in applicazione della citata DGR n. 8-1304 del 13.04.2015 la Direzione Regionale Agricoltura, autorizzata dalla Giunta regionale, deve approvare le disposizioni applicative, per quanto di competenza, per l'attuazione degli impegni agroambientali nella campagna 2015.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008

determina:

I) In conformità al regime transitorio di cui al regolamento (UE) n. 1310/2013 e in applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 8-1304 del 13.04.2015 per quanto concerne la misura 214 (Pagamenti agroambientali) del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013:

A) di confermare per l'attuale campagna, con riferimento agli impegni ancora in corso di attuazione nel 2015, le disposizioni applicative riguardanti le domande di pagamento (prosecuzioni) della misura 214, allegate alla determinazione dirigenziale n. 378 del 17/4/2014 (pubblicata sul BU n. 18 del 30.4.2014). Tali disposizioni si articolano in una parte generale e nella trattazione specifica delle singole azioni, di seguito elencate:

214.1 “Applicazione di tecniche di produzione integrata”;

214.2 “Applicazione di tecniche di produzione biologica”;

214.3 “Incremento del contenuto di carbonio organico del suolo”;

214.4 “Conversione di seminativi in colture foraggere permanenti”;

214.6 “Sistemi pascolivi estensivi”;

214.7 “Elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica”;

214.8/1 “Conservazione di razze locali minacciate di abbandono”;

214.9 “Interventi a favore della biodiversità delle risaie”.

B) di autorizzare per gli anni rimanenti del periodo di impegno originario:

– la trasformazione degli impegni relativi all'azione 214.1 negli impegni dell'azione 214.2;

– la trasformazione dagli impegni delle azioni 214.1 e 214.2 negli impegni delle azioni 214.7/2, 214.7/3;

C) di richiamare il vincolo di adeguamento degli impegni agroambientali in corso di attuazione:

– in caso di modifica dei criteri di condizionalità nonché dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, come previsto dall'art. 46, primo comma del regolamento (CE) n.1974/2006 e s.m.i., con la possibilità di recesso prevista dal secondo comma del medesimo articolo;

– al quadro di riferimento giuridico del nuovo periodo di programmazione della politica agricola comune, come previsto dall'art. 46, quarto comma del regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i., con la possibilità di recesso prevista dal secondo comma del medesimo articolo;

II) di confermare per l'attuale campagna, con riferimento agli impegni ancora in corso di attuazione nel 2015, le disposizioni applicative allegate alla determinazione dirigenziale n. 423 del 14/5/2014 (pubblicata sul BU n. 21 del 22.5.2014), riguardanti le domande di pagamento (prosecuzioni) per interventi agroambientali approvati dalla Commissione Europea prima del 2007 ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/1992 e del regolamento (CE) n. 1257/1999. Tali disposizioni si articolano in una parte generale e nella trattazione specifica dei seguenti interventi:

- ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni (Programma agroambientale regionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/1992);

- Misura F, azione F7 “Conservazione e realizzazione di elementi dell'agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica” del PSR 2000-2006 (PSR 2000-2006 ai sensi del reg. (CE) 1257/99);

III) di richiamare il fatto che il finanziamento delle domande di pagamento di cui ai punti I e II oltre il periodo di programmazione 2007-2013, è condizionato all'approvazione del PSR 2014-2020

ed alle decisioni di cofinanziamento mediante quote dell'Unione europea (43,12%), dello Stato (39,82%) e della Regione Piemonte (17,06%) ed alla loro disponibilità;

IV) di richiamare il Manuale delle procedure della misura 214 dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Arpea) e le determinazioni dell'Arpea n. 81-2015 del 7.5.2015, n. 82-2015 del 13.5.2015 e n. 94-2015 del 28.05.2015 che hanno regolamentato la presentazione delle domande di pagamento per la campagna 2015;

V) di stabilire che le disposizioni di cui all'allegato della presente determinazione potranno essere integrate e/o modificate dalla Direzione regionale competente e dall'Arpea per le parti di competenza.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Settore
dott. Franco Antonio Olivero

Il visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione agricoltura.